



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 marzo 2014, composta da:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dott. Claudio IAFOLLA | Presidente |
| Dott.ssa Elena BRANDOLINI | Consigliere, relatore |
| Dott. Giampiero PIZZICONI | Primo Referendario |
| Dott. Tiziano TESSARO | Primo Referendario |
| Dott. Francesco MAFFEI | Referendario |
| Dott.ssa Francesca DIMITA | Referendario |
| Dott.ssa Daniela ALBERGHINI | Referendario |

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

11

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pianiga (VE) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 9 ottobre 2013 prot. n. 6161, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 21 ottobre 2013 prot. n. 18353 (acquisita al prot.

C.d.c. n. 6371 del 21 ottobre 2013);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 22/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, cons. Elena Brandolini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pianiga (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2014.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini



Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla





Depositato in Segreteria il

01/04/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Brandolese", written over the typed name.



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0003311-03/04/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

Pianiga (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

Pianiga (VE)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 – Comune di Pianiga (VE).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 19 marzo 2014 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 9 ottobre 2013 prot. n. 6161, sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che, con nota del 21/10/2013 prot. n. 18353 (acquisita al prot. C.d.c. al n. 6371 del 21/10/2013), ha formulato le proprie osservazioni in merito.

Le argomentazioni ivi contenute, tuttavia, non hanno fatto venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al mancato rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 27/06/2012, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7/10/2008, n. 154, agli equilibri di bilancio ed in relazione al risultato economico di esercizio negativo ed in consistente peggioramento rispetto all'esercizio precedente.

1. Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto, la Sezione ricorda che l'approvazione dello stesso entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente, all'uopo richiamando le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187 e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: "In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141" (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

2. Quanto agli equilibri di bilancio la Sezione, pur rilevando che gli equilibri della gestione di competenza sono rispettati e che il disavanzo di gestione di parte corrente non riveste ancora carattere di criticità (pari a - 0,10%), tuttavia deve evidenziare l'utilizzo per spese correnti di una quota di oneri di urbanizzazione (pari al 69,29% dell'accertato, con un'incidenza sulle spese correnti, pari a 4,01%), nonché di entrate da plusvalenze da alienazioni, per un importo di € 38.383,95= (incidenza sulle entrate correnti, pari a 0,55% e sulle spese correnti, pari a 0,56%). Si

osserva, peraltro, come il complesso delle entrate aventi carattere non ripetitivo utilizzate per spese correnti abbia un'incidenza sulle entrate correnti, pari al 9,53% (pari al 9,62% sulle spese correnti), evidenziando potenziali criticità per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio.

La Sezione, pur prendendo in debita considerazione quanto da codesto Ente rappresentato in proposito non può esimersi dall'evidenziare che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. In proposito corre l'obbligo di ricordare anche che la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Ne consegue che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie per finanziare spese correnti, sia pure di natura non ripetitiva, non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente per garantire gli equilibri di bilancio.

Pertanto, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, occorre richiamare l'attenzione di codesto Ente sul rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico (art. 193 TUEL). Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011. Si rammenta, in proposito, che l'art. 162, co. 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente; equilibrio inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo, il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale, impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Ne consegue che la spesa corrente deve trovare giusta copertura nelle entrate di parte corrente e che le situazioni di disequilibrio debbono essere, quanto più possibile, evitate, attraverso una definizione attenta ed oculata dei programmi.

Pertanto si raccomanda l'adozione di misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive e ad assicurare l'equilibrio di parte corrente disciplinato dall'art. 162, co. 6 del TUEL, che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio.

3. Quanto al risultato economico di esercizio negativo, si riscontra che lo stesso è in consistente peggioramento rispetto all'esercizio precedente. In proposito, pur tendendo conto di quanto da codesto Ente precisato, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla circostanza che, come peraltro noto, l'equilibrio economico rappresenta un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente e che, pertanto, la tendenza al pareggio economico deve essere considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Elena Brandolini

Elena Brandolini

